

SERVIZIO ANTILARVALE E ADULTICIDA E FORNITURA DEI PRODOTTI INSETTICIDI PER LA LOTTA ALLE ZANZARE PER IL TRIENNIO 2021/2023

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO LOTTI N. 1 E N. 2

ENTE COMMITTENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Comune di Baricella - Via Roma n. 76 – RUP Ing. Irene Cavallari

Comune di Budrio – Piazza Filopanti n. 11 – RUP Arch. Laura Pollacci

Comune di Granarolo dell'Emilia – Via San Donato n. 199 – RUP Ing. Irene Evangelisti

Comune di Malalbergo – Piazza Unita' d'Italia n. 2 – RUP Geom. Francesca Tugnoli

Comune di Minerbio – Via Garibaldi n. 44 – RUP Arch. Valentina Veratti

Comune di Molinella – Piazza Anselmo Martoni n. 1 – RUP Ing. Angela Miceli

È espressamente esclusa qualsiasi forma di responsabilità solidale tra gli Enti Committenti. L'Appaltatore stipulerà un contratto autonomo con ciascun Ente Committente, fornendo a ciascuno una separata garanzia definitiva. L'esercizio delle opzioni avviene con riferimento a ciascun autonomo contratto.

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei trattamenti e la fornitura dei prodotti larvicidi e adulticidi necessari all'attuazione del Progetto di lotta alla Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e altre zanzare nocive (*Culex pipiens*, *Aedes caspius*, ecc.) sul territorio comunale per le stagioni di lotta biologica ed integrata 2021, 2022 e 2023. Il territorio comunale comprende le aree pubbliche, i cimiteri, le strade e i piazzali, le aree cortilive dei plessi scolastici, dei centri comunali, dei centri sportivi, dei giardini, dei parchi pubblici, le zone artigianali, fossati e comunque le aree di pertinenza ad uso pubblico. Per quanto attiene i trattamenti larvicidi alle caditoie, questi saranno estesi anche alle caditoie situate in ambito privato limitatamente alle aree individuate nell'allegato tecnico.

1.2 DURATA DELL'APPALTO

1. La durata del contratto è fissata in anni 3 (tre) con opzione in capo all'Ente Committente di rinnovo per ulteriori anni 2 (due), ai medesimi patti e condizioni.

2. L'Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui

all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge con L. n. 120/2020.

1.3 VALORE DELL'APPALTO

1. Il valore globale presunto dell'appalto per gli anni 2021-2023, comprensivo di:

- opzione di rinnovo per un ulteriore anni due,
- opzione di aumento dell'entità dell'appalto nella misura massima del 20%,

è pari all'importo, al netto di Iva, risultante dal documento denominato **Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi**, che costituisce parte integrante del progetto. Il costo della manodopera è indicato nel documento denominato **Quadro incidenza della manodopera**.

2. I rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D.L. 81/2008 sono stati valutati e ritenuti inconsistenti, poiché le misure di prevenzione, anche rispetto alla cittadinanza, definite nel presente capitolato sono ritenute specifiche all'attività imprenditoriale stessa. Pertanto i relativi costi della sicurezza hanno valore nullo.

3. Le opzioni di rinnovo per ulteriori anni due e di aumento dell'entità dell'appalto nella misura massima del 20% costituiscono facoltà che l'Ente Committente può liberamente esercitare, senza necessità di consenso da parte dell'Appaltatore, mediante invio di comunicazione scritta allo stesso.

4. I valori indicati sono valori presunti, individuati sulla base dello storico dei servizi erogati negli ultimi anni. Il valore del contratto sarà dato dal prodotto tra le quantità presunte e i costi proposti in sede di gara.

5. Il contratto sarà stipulato a misura, pertanto i prezzi unitari offerti si ritengono invariabili, mentre l'importo complessivo potrà variare, secondo la quantità effettiva della prestazione richiesta. Il totale delle prestazioni non potrà comunque eccedere il valore contrattuale, comprese le opzioni esercitate.

6. Il corrispettivo sarà determinato in base alla quantità delle prestazioni effettivamente eseguite.

7. Il servizio è finanziato con fondi propri dell'Ente committente.

1.4. FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Finalità del servizio è quello di limitare la presenza di zanzare nei territori comunali, ed in particolar modo nelle aree urbanizzate, al fine di prevenire possibili situazioni di rischio per la salute pubblica.

E' facoltà dell'Ente committente individuare un Direttore dell'Esecuzione del servizio oggetto dell'appalto tra il proprio personale dipendente o affidare l'incarico a personale qualificato esterno. Il Direttore dell'Esecuzione coordinerà i servizi svolti dall'Appaltatore e provvederà ad effettuare gli opportuni controlli necessari a verificare la corretta esecuzione dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Ente committente ad inizio stagione. **In caso di Direzione dell'Esecuzione esterna, l'incarico non potrà in nessun caso essere affidato a impresa controllante o controllata nonché collegata all'Appaltatore ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.**

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

2.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 con

riferimento ai seguenti elementi di valutazione, meglio dettagliati nei documenti di gara:

| | | |
|----|--|------------------|
| 1a | Proposta progettuale e organigramma | Punti 15 |
| 1b | Autocontrollo e monitoraggio | Punti 6 |
| 1c | Procedure relative all'esecuzione degli interventi larvicidi | Punti 8 |
| 1d | Restanti procedure (interventi adulticidi e porta-a-porta) | Punti 6 |
| 2a | Prodotti utilizzati, attrezzature e automezzi | Punti 7 |
| 2b | Sistema informativo | Punti 6 |
| 2c | Formazione ed esperienza professionale degli addetti | Punti 7 |
| 2d | Certificazioni | Punti 6 |
| 2e | Criteri ambientali | Punti 5 |
| 3 | Elementi migliorativi | Punti 4 |
| 4 | Elemento prezzo | Punti 30 |
| | Totale punteggio | Punti 100 |

3. SPECIFICHE TECNICHE

3.1 Tipologie di intervento

- a.** Trattamenti larvicidi periodici nelle caditoie stradali (pozzetti, bocche di lupo, ecc.) pubbliche e in quelle collocate in strutture di pertinenza comunale indicate dal Committente;
- b.** Trattamenti adulticidi in siti sensibili, su richiesta del Committente sentito il parere della locale Azienda USL;
- c.** Interventi straordinari per emergenza sanitaria;
- d.** Interventi capillari "porta a porta", con interventi larvicidi e di rimozione dei focolai in aree private;
- e.** Trattamenti larvicidi in canali e aree allagate.
- f.** Fornitura prodotto.

3.2 Trattamenti di cui al punto a) - Larvicidi

Gli interventi larvicidi vanno condotti sulla tombinatura presente in aree pubbliche, sulla base della documentazione fornita dall'Ente committente.

Gli interventi vanno realizzati sulla base di un programma di lavoro elaborato dall'Appaltatore, e approvato dal Direttore dell'Esecuzione, riferito a settori territoriali di 1000-4000 caditoie di cui alla mappa allegata al presente capitolato relativamente alle aree urbane indicate nell'allegato tecnico.

È cura dell'Ente committente fornire le tavole cartografiche dei settori territoriali con evidenziate le aree da sottoporre a intervento. Ogni ciclo di trattamento dell'intero territorio dovrà essere concluso entro i termini previsti nell'allegato tecnico, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate.

Indicativamente i trattamenti dovranno essere eseguiti nel periodo aprile - ottobre di ciascun anno solare, salvo diverse indicazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione.

Ogni Ente Committente indica nella propria relazione tecnica il numero annuo previsto di cicli di trattamento. Tutta l'area urbanizzata pubblica dovrà essere sottoposta a trattamento larvicida. La data precisa di inizio e termine lavori sarà indicata dal

Direttore dell'Esecuzione in quanto suscettibile di variazioni in base all'andamento stagionale.

Presso tutte le strade, piazze, aree verdi, nonché le strutture di pertinenza comunale andrà effettuata la disinfestazione delle caditoie (tombini e bocche di lupo, grigliati di piazzali e parcheggi), anche quelle apparentemente asciutte, comprese quelle presenti lungo gli spartitraffico di delimitazione delle diverse corsie stradali, nei perimetri delle rotonde, sulle piste ciclabili e pedonali.

Dovranno essere comunicate al Direttore dell'Esecuzione eventuali situazioni locali che possano generare criticità potenziali, quali raccolte e ristagni d'acqua in sottopassi stradali, in fontane pubbliche, in cavità di alberi, etc.

Ogni caditoia trattata deve essere oggetto di marcatura sia elettronica che grafica.

3.2.a.1. Marcatura elettronica

Per marcatura elettronica si intende un sistema di localizzazione satellitare GPS/GPRS, o equipollenti, per il rilevamento del posizionamento dei trattamenti larvicidi svolti dalla ditta, in grado di fornire la posizione dei trattamenti eseguiti in formato digitale importabili su Sistemi Geografici Informativi, oppure sovrapponibili su immagini satellitari. L'Impresa aggiudicataria deve fornire al Committente l'accesso online ai dati di campo e fornire i tracciati in formato digitale (es. KML, SHAPEFILE, XLS, CSV, etc.). Devono essere resi disponibili al Committente data, ora, coordinate geografiche ed eventuali impedimenti all'esecuzione dei trattamenti puntuali. Il sistema deve essere non manipolabile dall'azienda appaltatrice, pertanto deve essere dotato di apposita dichiarazione del produttore in tal senso.

È richiesta prioritariamente la marcatura elettronica dei trattamenti, questa deve avvenire tramite dispositivi GPS, secondo le specifiche seguenti:

- la strumentazione GPS in dotazione deve essere in grado di assicurare il segnale con una precisione pari a ± 5 metri, misurati in campo aperto, deve essere indicato il momento del trattamento, al fine di dimostrare la congruità di tali tempistiche;
- l'attrezzatura operativa deve essere collegata alla strumentazione GPS, in modo tale che con un unico comando si provveda al trattamento e alla marcatura elettronica;
- il rendiconto dell'attività operativa deve essere fornita al Direttore dell'Esecuzione entro il giorno solare di svolgimento dell'attività giornaliera;
- in caso non sia possibile eseguire la marcatura elettronica l'Appaltatore deve svolgere comunque la marcatura in modo grafico e deve comunicare quali tratti di tombinature pubbliche non sono state marcate elettronicamente.

3.2.a.2. Marcatura grafica

Nella marcatura grafica le caditoie trattate devono essere contrassegnate con colore indelebile secondo le modalità concordate prima di ogni ciclo di interventi con il Direttore dell'Esecuzione.

In caso di impedimento all'esecuzione della marcatura elettronica, le unità operative addette ai trattamenti devono stilare un report giornaliero. Il report relativo all'attività svolta deve essere inviato per posta elettronica al Direttore dell'Esecuzione entro 24 ore dal termine del ciclo di trattamento giornaliero. Tutte le situazioni che hanno ostacolato il normale svolgimento del lavoro vanno segnalate tempestivamente dall'Appaltatore.

Il report deve contenere almeno: la data di intervento, l'elenco delle vie trattate con il rispettivo numero di tombini trattati, l'elenco degli eventuali tombini non trattati e relativa motivazione.

È facoltà del Direttore dell'Esecuzione aggiornare l'elenco di strade, piazze, aree verdi, nonché delle strutture di pertinenza comunale, in funzione di esigenze contingenti al servizio di disinfestazione in appalto o sulla base di nuove evidenze territoriali. In tal

caso il valore stimato dell'appalto subirà variazioni per effetto dell'applicazione dei prezzi unitari sulle quantità effettivamente eseguite.

3.3 Trattamenti di cui al punto b) - Adulticidi

Gli eventuali trattamenti adulticidi, diurni o notturni, nei siti sensibili saranno effettuati dall'Appaltatore su esplicita richiesta del Direttore dell'Esecuzione che indicherà quali siti dovranno essere trattati e l'ora di effettuazione dell'intervento.

I trattamenti devono essere effettuati secondo le indicazioni delle linee guida regionali "Linee guida per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi-2019" ivi compresa la messa in opera di cartelli nelle aree prossime agli interventi adulticidi, da apporre con anticipo minimo di 24 ore.

L'area da sottoporre a trattamento adulticida può variare in ampiezza e avere caratteristiche tali da richiedere uno specifico metodo di trattamento in base alla tipologia (parchi, giardini scolastici, etc.).

L'Appaltatore dovrà posizionare cartelli informativi nelle aree limitrofe agli interventi adulticidi.

L'Appaltatore dovrà entrare in servizio entro 48 ore, anche in giorni pre-festivi e festivi, ove non diversamente specificato, dalla richiesta in forma scritta da parte del Direttore dell'Esecuzione.

Entro il giorno successivo all'esecuzione del trattamento dovrà pervenire al Direttore dell'Esecuzione la conferma dell'esecuzione del trattamento tramite report scritto contenente:

- numero di ore impegnate nello svolgimento di questo servizio,
- prodotto utilizzato,
- quantità consumata,
- le modalità dettagliate di intervento con particolare attenzione alle misure di sicurezza adottate,
- tracciato digitale del mezzo in formato importabile in GIS (es. KML, SHAPEFILE, XLS, CSV, etc.),
- eventuali difformità tra quanto eseguito e quanto richiesto.

A tutela delle popolazioni di api è necessario evitare irrorazioni dell'insetticida diretti contro qualunque essenza floreale, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata; inoltre in presenza di apiari nell'area che si intende trattare o a ridosso della stessa, si deve prevedere una fascia di rispetto di almeno 300 m. intorno ad essi. In queste situazioni occorre avvisare sempre l'apicoltore e l'irrorazione dovrà essere eseguita in modo che il vento non spinga la nube irrorata verso le arnie e comunque dovrà essere sospesa in caso di brezza leggera.

3.4 Trattamenti di cui al punto c) - Interventi straordinari per emergenza sanitaria.

In casi sospetti o confermati di febbre virale da Chikungunya, Dengue, Zika o altro agente eziologico segnalati dall'ASL, nel periodo 1 Maggio - 31 Ottobre (fatte salve eventuali variazioni del piano regionale o proroghe qualora l'attività del vettore stesso sia ancora rilevante dopo tale data), è necessaria un'immediata disinfestazione capillare, con inizio delle attività entro le 24 ore dalla segnalazione all'Appaltatore, secondo quanto definito nel piano Arbovirosi della Regione Emilia-Romagna.

Se il caso sospetto non viene confermato la disinfestazione verrà interrotta immediatamente.

L'Appaltatore dovrà posizionare cartelli informativi nelle aree soggette agli interventi adulticidi.

Nei casi di trattamenti adulticidi legati ad emergenze sanitarie l'obbligo di preavviso alla cittadinanza potrà non rispettare le 24 ore di anticipo.

L'area da disinfestare, in caso di singola segnalazione, corrisponde, di norma, a un cerchio di raggio pari a 100 m dall'abitazione ed eventualmente da altri luoghi dove il soggetto ammalato ha soggiornato. In aree a scarsa densità abitativa la zona da disinfestare va ampliata a un cerchio di raggio 200 m. In caso di due o più casi segnalati la dimensione dell'area in cui eseguire il protocollo straordinario è definita da un raggio di 300 metri, sulla base della mappa dettagliata fornita dal Committente ed include una disinfestazione articolata in tre fasi che devono essere condotte in modo sinergico, trattamento adulticida, trattamento larvicida, rimozione dei focolai larvali. La modalità di esecuzione dei trattamenti larvicidi è la stessa di quella indicata per i trattamenti ordinari. La successione ottimale con cui questi trattamenti devono essere condotti è la seguente:

- adulticidi in orario notturno in aree pubbliche per tre notti consecutive;
- trattamento larvicida e adulticida con irroratore spalleggiato a motore, e rimozione dei focolai larvali in aree private interessando tutti i civici entro l'area indicata (porta-a-porta);
- contestuale trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche.

L'organizzazione del servizio e il suo corretto svolgimento sono interamente a carico dell'Appaltatore.

La composizione minima delle unità operative deve comprendere due operatori, uno addetto agli interventi larvicidi e rimozione focolai ed un altro con nebulizzatore spalleggiato, in grado di produrre aerosol freddo con diametro di particelle minori di 50 micron, addetto agli interventi adulticidi.

L'Appaltatore dovrà fornire report sull'attività svolta che riporti le vie e i numeri civici sottoposti a intervento, tracciati GPS degli adulticidi svolti e file con marcatura GPS delle caditoie trattate in formato leggibile da GIS (es. KML, SHAPEFILE, XLS, CSV, etc.) indicando anche eventuali criticità riscontrate.

Il Direttore dell'Esecuzione o la Regione o l'ASL si riservano di condurre controlli di qualità a conclusione dell'intervento. In caso di verificata insufficiente efficacia degli interventi l'Appaltatore è tenuto a rifare gli interventi entro le 24 ore.

3.5 Trattamenti di cui al punto d) - "Interventi porta-a-porta"

Per trattamenti porta-a-porta si intendono interventi larvicidi e di rimozione dei focolai in aree private.

Si richiede l'intervento di ispezione accurata dell'area esterna (cortile, giardino, orto, piazzale, parcheggio, ecc.) allo scopo di rimuovere ogni contenitore in grado di raccogliere acqua, anche in modo accidentale e in piccole quantità, e di fare interventi larvicidi nei focolai che non sono eliminabili (tombini, caditoie, pluviali, etc.).

Gli interventi dovranno essere eseguiti nelle abitazioni presenti nelle aree indicate nell'allegato tecnico.

Ogni unità operativa dovrà essere dotata di attrezzatura GPS per la geo-localizzazione in tempo reale. Inoltre l'Appaltatore dovrà produrre alla fine di ogni ciclo di intervento moduli che riportino, oltre alla firma del cittadino che ha concesso l'accesso all'area, le vie e i numeri civici sottoposti a intervento, nonché gli eventuali ostacoli che non hanno consentito il regolare svolgimento delle operazioni. L'organizzazione del servizio e tutti i contatti preventivi necessari al suo corretto svolgimento sono interamente a carico dell'Appaltatore.

3.6 Trattamenti di cui al punto e) - "Larvicidi nei canali e aree allagate".

Si tratta di trattamenti larvicidi mirati a *Culex pipiens* e altre specie nocive (*Aedes caspius*, *Aedes vexans*, etc.).

I trattamenti larvicidi devono riguardare canali, scoli, maceri, aree allagate e ogni altro ambiente mappato come focolaio di zanzara. Altri potenziali focolai sono:

fontane, bidoni per irrigazione degli orti, vasche di laminazione, scavi di fondamenta abbandonati, vespai allagati.

La mappatura dei focolai larvali da sottoporre a trattamento e la periodicità indicativa degli interventi saranno comunicate alla Ditta da parte del Direttore dell'Esecuzione.

In relazione all'andamento climatico stagionale l'impegno operativo potrà avere carattere discontinuo, comunque nel periodo compreso da aprile a settembre.

Sarà cura dell'Impresa aggiudicataria segnalare eventuali situazioni critiche o nuovi focolai che si venissero a determinare.

Si richiede che le unità operative siano fornite di un sistema di localizzazione satellitare GPS (Global Positioning System), per il rilevamento del posizionamento in continuo durante le ore di lavoro, e che forniscano mediante apposita applicazione i tracciati in formato digitale importabili su Sistemi Geografici Informativi (es. KML, SHAPEFILE, XLS, CSV, etc.) con indicati data, ora, coordinate, entro 24 ore dalla conclusione del trattamento giornaliero o su specifica richiesta del committente.

3.7 "Fornitura prodotto" di cui al punto f)

Si tratta della fornitura di prodotto per trattamenti aggiuntivi svolti dall'Ente committente (**lettere a e b**) e per la distribuzione alla cittadinanza (**lettere c e d**):

a) prodotto biologico in forma liquida a base di *Bacillus thuringiensis israelensis* (B.t.i.);

b) prodotto insetticida adulticida liquido emulsionabile a base di piretrine naturali e/o di piretroidi e/o simil-piretroidi, anche sinergizzati con piperonil butossido;

c) prodotto larvicida in forma liquida a base di olio silconico (Tipo Aquatain AMF Antilarvale in flacone da 50 ml, adatte per l'uso domestico)

d) prodotto I.G.R. (Insect Growth Regulator) a base di METOPRENE 0,5 in flaconi da 10 compresse effervescenti, larvicida regolatore della crescita mediante interferenza ormonale.

4. DESCRIZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

4.1 Operatori, prodotti, mezzi, programma

L'Appaltatore dovrà fornire all'Ente committente i nominativi, nonché i recapiti telefonici del Direttore Tecnico incaricato di coordinare l'appalto in oggetto e degli operatori impegnati nella campagna di lotta garantendo il massimo della stabilità del personale ed informando prontamente della loro eventuale sostituzione. L'Ente committente, dietro motivata richiesta, potrà pretendere la sostituzione degli operatori con altri di provata esperienza e capacità.

L'Appaltatore dovrà fornire un recapito telefonico H24 e 7 giorni su 7 utile nel caso di emergenze sanitarie.

Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, garantendo il minimo impatto ambientale. Gli operatori dovranno essere dotati di cartellino personale di riconoscimento e utilizzare pettorine (gilet) ad alta visibilità con esplicita indicazione del nome della Ditta nonché dell'incarico in essere: "*Servizio di disinfezione per conto del Comune*".

Per il corretto espletamento delle prestazioni l'impresa appaltatrice dovrà fornire, a sua cura e spese, mezzi, attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantità sufficienti all'effettuazione di tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato d' Appalto e nei restanti documenti di gara.

Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione delle prestazioni dovranno:

- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;
- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro;
- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto.

Durante la loro utilizzazione l'impresa appaltatrice è responsabile di attuare tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i terzi.

Viste le diverse condizioni in cui si verrà ad operare, tenuto conto delle tipologie dei focolai larvali presenti nel territorio interessato, per ogni squadra viene richiesta almeno la seguente attrezzatura:

1. spalleggiato con serbatoio (minimo 10 litri) o sistema equivalente;
2. prodotto antilarvale a base di Regolatori di Crescita;
3. idoneo automezzo attrezzato.

Per gli interventi adulticidi si richiede almeno la seguente attrezzatura:

1. atomizzatori e irroratori spalleggiati a motore;
2. idoneo prodotto insetticida a valenza adulticida.

4.2 Trattamenti larvicidi

I prodotti impiegati per i trattamenti larvicidi dovranno essere a base di:

- Diflubenzuron (nelle aree in cui non è stata verificata resistenza in *Culex pipiens*);
- *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- miscela *Bacillus thuringiensis israelensis* + *Lysinibacillus sphaericus*;
- film siliconico.

Parte dei trattamenti larvicidi previsti dovranno essere effettuati con utilizzo di miscela *Bacillus thuringiensis israelensis* + *Lysinibacillus sphaericus* o film siliconico a discrezione dell'Appaltatore e previa comunicazione del prodotto da utilizzarsi al Direttore dell'Esecuzione. I turni in cui dovranno essere utilizzati i predetti prodotti verranno indicati dal Direttore dell'Esecuzione.

In fase di offerta dovranno essere indicati i formulati larvicidi che l'Appaltatore intende utilizzare, allegando: Etichetta, Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza di ciascuno dei prodotti proposti.

Per il trattamento delle caditoie di cui al punto 3.2, si richiedono idonee attrezzature quali pompe a pressione di tipo portatile per la distribuzione di formulati larvicidi liquidi o attrezzature idonee alla distribuzione di formulati granulari. Si precisa che in ogni caso l'operatore deve assicurare il raggiungimento dell'acqua da parte del formulato alle dosi prestabilite, evitando che il prodotto fuoriesca dal manufatto.

L'Appaltatore dovrà fornire la programmazione dettagliata degli interventi.

Per consentire la corretta conduzione dei controlli di qualità, l'Appaltatore dovrà fornire un report giornaliero con l'elenco delle vie trattate segnalando eventuali motivi ostativi al trattamento.

A seconda delle situazioni l'Appaltatore potrà svolgere le operazioni di trattamento a piedi o con l'ausilio di mezzi idonei, evitando in ogni caso lo sversamento del prodotto fuori dal pozzetto.

Per il trattamento dei focolai di cui al punto 3.6, si richiedono unità operative con mezzi 4x4 dotati di motopompa con miscelatore interno, dotati di lancia con tubo flessibile di lunghezza di almeno 50 metri e nebulizzatore in grado di operare a 20 ATM. Nelle aree non raggiungibili con il suddetto mezzo dovrà comunque essere garantito il servizio mediante l'utilizzo di idonee pompe a pressione di tipo portatile.

4.3 Trattamenti adulticidi

I formulati ad azione adulticida contro le zanzare devono essere a base di piretrine naturali e/o di piretroidi e/o simil-piretroidi, anche sinergizzati con piperonil butossido, da utilizzare alle dosi indicate in etichetta per lo specifico impiego contro le zanzare. Pertanto in fase di offerta dovranno essere indicati i formulati adulticidi che si intendono utilizzare allegando Etichetta, Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza di ciascuno dei prodotti proposti.

Nel rispetto della normativa vigente in materia, i formulati proposti devono essere registrati come Biocidi o PMC per la lotta all'esterno contro le zanzare in ambito civile. È facoltà dell'Ente committente chiedere la sostituzione dei formulati usati in caso di:

- odori e/o effetti irritanti per le mucose anche a basse concentrazioni;
- fitotossicità alle normali dosi di utilizzo.

Per il servizio adulticida dovrà essere impiegato un congruo numero di unità operative, ognuna costituita da un operatore specializzato dotato di idoneo automezzo portante nebulizzatore a Basso Volume (LV) da impiegarsi nel trattamento di ampi spazi (es. vie cittadine, parchi pubblici) e/o di nebulizzatori dorsali a motore per il trattamento a piedi in spazi di limitata estensione e/o impossibili da raggiungere col nebulizzatore su automezzo.

Tali nebulizzatori devono essere in grado di produrre aerosol freddo con diametro di particelle minori di 50 micron.

Sui mezzi operativi utilizzati dall'Appaltatore è raccomandata l'applicazione di strumentazione GPS, al fine di eseguire idoneo controllo sui luoghi e sulle tempistiche di trattamento. Tali mezzi devono essere attivati dagli operatori nel loro percorso operativo.

L'organizzazione del servizio, la comunicazione alla cittadinanza e eventuali contatti/autorizzazioni preventivi necessari al suo corretto svolgimento sono interamente a carico dell'Appaltatore che a tal fine si relazionerà con l'Ente committente e con il Direttore dell'Esecuzione.

4.4 Fornitura prodotto larvicida

La consegna dei prodotti di cui all'art. 3.7 lettere **a)** e **b)** dovrà essere effettuata entro due (due) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Ente committente o della Direzione Tecnica.

La consegna dei prodotti di cui all'art. 3.7 lettere **c)** e **d)** dovrà essere effettuata **tassativamente** entro il 30 marzo di ciascun anno solare.

5. PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI

Alla fine di ogni mese l'Appaltatore deve fornire report completo delle attività svolte che comprenda: prodotti utilizzati, quantità utilizzate, criticità rilevate, impegno operativo sostenuto.

Alla fine dell'anno l'Appaltatore deve fornire un report completo sulle attività svolte con evidenza delle criticità riscontrate.

L'Appaltatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione della sussistenza di eventuali cause, ad essa non imputabili, ostative o limitative del corretto svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà concordare l'accesso alle strutture comunali custodite oggetto di interventi di disinfestazione con i rispettivi responsabili. In tal caso, sarà cura dell'Appaltatore rispettare le modalità e gli orari d'accesso concordati con i Responsabili delle strutture stesse e rispondere di eventuali problemi od inconvenienti connessi con l'accesso alle aree in oggetto.

Gli interventi non effettuati per cause imputabili all'Appaltatore non saranno liquidati ed il Responsabile del Servizio valuterà l'inadempienza per l'applicazione delle penali sulla base di quanto previsto dal presente Capitolato.

6. CONTROLLI DI QUALITÀ

L'Appaltatore dovrà eseguire i servizi di disinfestazione con la diligenza professionale necessaria ed il Committente svolgerà gli opportuni controlli, anche avvalendosi di incaricati esterni.

In particolare, per i controlli istituzionali di competenza, gli operatori incaricati dall'Ente committente:

- avranno libero accesso in qualsiasi momento nella sede operativa dell'Appaltatore al magazzino prodotti e attrezzature;
- potranno presenziare alle operazioni di trattamento e prelevare dai serbatoi campioni di prodotto da sottoporre a titolazione.

L'Ente committente, a propria discrezione, effettuerà sopralluoghi al fine di verificare l'efficienza ed efficacia dei servizi resi, l'adempimento degli obblighi del presente capitolato nonché il rispetto del programma giornaliero e la veridicità dei report che l'Appaltatore è tenuto a produrre. Sulla base dei rapporti informativi dei suoi delegati, dei tecnici e operatori incaricati esterni, l'Ente committente, nel caso di rilevate mancanze e/o inadempienze nell'espletamento dei servizi, applicherà le penali nella misura e secondo i criteri indicati nel presente capitolato e/o potrà redigere specifiche prescrizioni per il corretto svolgimento della attività a contratto.

La mancata trasmissione dei report di esecuzione dei lavori sia periodici che a richiesta, equivale al non adempimento dell'intervento programmato con conseguente determinazione della penale prevista per l'inadempienza e la non liquidazione economica dei trattamenti stessi.

L'Ente committente o il personale incaricato dei controlli verificheranno che l'attività dell'Appaltatore ed il personale impiegato corrispondano ai programmi giornalieri inviati, nonché che il comportamento, l'abbigliamento e la dotazione tecnica del personale durante l'espletamento del servizio siano conformi alle norme di buona condotta e a quanto previsto nel presente disciplinare.

Rappresentanti dell'Appaltatore potranno presenziare in ogni momento ai controlli previsti. A tal fine l'Appaltatore potrà chiedere all'Ente committente le indicazioni precise su dove si stiano svolgendo i controlli della giornata in corso.

L'Ente committente, anche tramite i tecnici incaricati, svolgerà, sulla base dei report giornalieri riferiti ai settori territoriali inviati dall'Appaltatore, diversi tipi di controlli di qualità:

1. Verifiche sui dati di marcatura elettronica e grafica delle caditoie

Su ogni settore territoriale deve essere eseguito un controllo della tombinatura trattata. Saranno effettuati sopralluoghi sistematici per rilevare la presenza o meno della marcatura relativa al turno di disinfestazione in corso. La verifica sulla presenza delle marcature verrà realizzata in giorni ed aree scelte in modo insindacabile dall'Ente committente o dal Direttore dell'Esecuzione. Viene considerata ammissibile una percentuale di tombini regolarmente marcati pari o superiore al 95% dei tombini presenti. Si intende che il calcolo della percentuale venga condotto su un campione di caditoie controllate pari a circa il 10% del totale delle caditoie in ogni turno di trattamento. In caso di carenza accertata rispetto alla soglia del 95% si applicheranno le relative penali.

2. Verifica dell'efficacia dei trattamenti larvicidi tramite il prelievo di campioni di acqua nelle caditoie trattate

In questi campioni verrà osservata la presenza/assenza di larve di terza/quarta età e/o pupe. Questi controlli di qualità verranno eseguiti dal 7° al 14° giorno dal trattamento, su un numero pari a quello stabilito dalle linee guida regionali (1% delle caditoie nei comuni con oltre 2000 caditoie). Non saranno prese in considerazione le caditoie che risultino visibilmente asciutte e quelle la cui apertura risulti impossibile.

La massima percentuale ammessa di caditoie infestate sul campione controllato, ovvero con larve di terza/quarta età e pupe è pari al 5%.

In caso di carenza acclarata rispetto alla soglia del 5% scatteranno le penali previste in questo capitolato.

Nelle aree con acclarata resistenza di *Culex pipiens* a Diflubenzuron l'Ente committente dovrà indicare prodotti alternativi oppure dovrà essere tenuto in considerazione il fenomeno in sede di applicazione delle penali per i controlli di qualità.

3. Verifica dell'efficacia dei trattamenti adalticidi.

Qualora previsti i tracciati del rilevamento GPS saranno utilizzati come base informativa per la verifica dell'impegno orario sostenuto dall'Impresa e della corretta esecuzione dell'intervento.

4. Verifica dell'efficacia dei trattamenti porta-a-porta sulla base dei report.

L'efficacia degli interventi potrà essere svolta attraverso:

- verifiche dei civici trattati sulla base della marcatura elettronica
- verifica dei report
- verifica, nei civici trattati, della rimozione dei focolai di sviluppo larvale e controllo di qualità sui trattamenti larvicidi realizzati nei focolai non rimovibili tramite il prelievo di campioni di acqua.

5. Verifica efficacia dei trattamenti nei canali e aree allagate svolta attraverso:

- verifica dei tracciati GPS utilizzati come base informativa per la corretta esecuzione dell'intervento e la contabilizzazione dell'impegno sostenuto dall'Impresa;
- verifica dell'efficacia dei trattamenti larvicidi tramite il prelievo di campioni di acqua nei focolai larvali trattati 24/48 ore dopo l'intervento. In questi campioni verrà valutato il numero di larve mature (L₃ e L₄) e pupe e verrà considerato corretto un trattamento se il numero di larve mature (L₃ e L₄) campionate è inferiore a 10 larve mature/litro.

6. Verifica dei trattamenti di emergenza sanitaria.

I controlli saranno realizzati da incaricati da parte della RER o della AUSL.

Viene considerato soddisfacente l'intervento che abbia fatto riscontrare i seguenti dati oggettivi:

- % tombini pubblici infestati con larve mature nell'area di 100 metri inferiore al 5%;
- assenza di focolai attivi in ambito privato;
- *numero di femmine di Aedes albopictus catturate in 60 minuti inferiore a 5.*

7. LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio dovrà garantire la copertura dell'interno territorio comunale secondo le indicazioni che saranno fornite dal Direttore dell'Esecuzione.

8. OBBLIGHI RECIPROCI

8.1 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

Sono a carico dell'Appaltatore intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

In particolare sono a totale carico dell'Appaltatore, tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla stipula del contratto.

8.2 OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

Tutto il personale adibito ai servizi deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. Il personale addetto dovrà avere seguito, con esito favorevole, specifici corsi di formazione ed essere in possesso di sufficiente esperienza professionale.

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Ente committente l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute, nonché della posizione contributiva.

Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere comunicata per scritto all'Ente committente. Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso all'Ente committente il curriculum professionale.

L'Appaltatore e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente committente.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà essere in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri dipendenti.

8.3 NORME DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore deve assicurarsi che il proprio personale:

- indossi divisa idonea
- sia munito ed utilizzi adeguati Dispositivi di Protezione Individuale
- sia munito di cartellino di riconoscimento
- segnali al proprio Referente le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio
- tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agisca, in ogni occasione, con la diligenza professionale specifica.

L'Appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato.

8.4 PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della della normativa nazionale vigente, con la sottoscrizione del contratto il Committente, Titolare del Trattamento, nomina l'Appaltatore Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga al trattamento dei suddetti dati per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale; è esclusa ogni altra finalità.

Il Titolare del Trattamento (Committente) e il Responsabile del Trattamento (Appaltatore), per la tutela dei diritti dell'interessato, adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L'Appaltatore:

- non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento;
- tratta i dati personali su istruzione del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto l'Appaltatore stesso; in tal caso, l'Appaltatore informa il Titolare del

Trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, c.d. "Incaricati del Trattamento", adeguatamente istruite, si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del Trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- restituisce al Titolare del Trattamento, e successivamente cancella, tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento;
- mette a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- fornisce massima collaborazione al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), una volta nominato dal committente, per il corretto svolgimento dei suoi compiti.

L'Appaltatore informa il Titolare del Trattamento senza ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali in suo possesso.

Il contenuto del presente articolo potrà essere riesaminato e aggiornato in qualunque momento, qualora necessario per l'adempimento degli obblighi di cui al GDPR.

8.5 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, provvedendo all'adeguata informazione, formazione ed addestramento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa vigente per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

L'Appaltatore si dovrà rendere edotto dei rischi specifici connessi con le attività da svolgere e predisporrà, per conseguenza, nei riguardi del personale, tutti i mezzi di protezione e prevenzione necessari ed opportuni.

Sarà pertanto compito dell'Appaltatore emanare le disposizioni di sicurezza che dovranno essere adottate per garantire l'incolumità del personale e della cittadinanza in genere ed applicare tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte dalle norme.

In particolare l'Appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto delle norme di sicurezza contenute nelle schede tecniche di sicurezza dei prodotti impiegati per i trattamenti.

In relazione a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si precisa che nelle attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrati rischi da interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi.

8.6 CLAUSOLA SOCIALE

In considerazione della natura stagionale del servizio non vengono apposte clausole specifiche volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

9. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna del servizio potrà avvenire in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge con L. n. 120/2020.

Il Committente, prima della consegna del servizio, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione fissa una data per la consegna del servizio e la comunica all'Appaltatore. Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà del Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

9.2 REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore, prima dell'attivazione del servizio deve indicare all'Ente committente il nominativo del proprio Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Tale soggetto deve essere raggiungibile a mezzo telefonico e reperibile 24H sette giorni su sette. Ove necessario l'Ente committente può chiedere al Responsabile di recarsi personalmente presso la sede del Comune. In tal caso il Responsabile deve garantire la propria presenza entro le 12 ore successive alla chiamata.

9.3 SOSPENSIONE

La sospensione del servizio può essere disposta:

- qualora si verificano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea la prosecuzione dello stesso; in tal caso, il direttore dell'esecuzione dispone la sospensione redigendo un verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore, adeguatamente motivato, che trasmette al R.U.P. entro cinque giorni dalla redazione;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove, successivamente alla consegna del servizio, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre l'Ente committente provvede alla sospensione delle sole parti di servizio non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensione totale o parziale del servizio, disposta dall'Ente committente per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi degli articoli 107, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, 1382 c.c. e 23 del D.M. n. 49 del 2018, quantificato secondo i criteri previsti dall'art. 10, comma 2 del citato decreto ministeriale.

9.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'**art. 106, co. 1, lett. a)**, il contratto potrà essere modificato nei seguenti casi:

- a) esercizio, da parte dell'Ente committente, dell'opzione di rinnovo per ulteriori anni 2; l'Ente committente esercita tale opzione senza necessità di consenso da parte dell'Appaltatore, comunicandogliela mediante posta elettronica certificata **almeno 30 giorni** prima della scadenza del contratto originario; l'ampliamento del servizio avverrà alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente Capitolato; il corrispettivo dell'appalto subirà un aumento proporzionale all'aumento delle prestazioni erogate;
- b) esercizio, da parte dell'Ente committente, dell'opzione di aumento dell'entità dell'appalto nella misura del 20% del contratto iniziale;
- c) revisione prezzi, di cui all'articolo seguente;

In corso di esecuzione, inoltre, l'Ente committente potrà:

- d) ai sensi dell'**art. 106, comma 1, lett. b)**, disporre modifiche al contratto, nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale, per servizi supplementari che si rendano necessari, non inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti indicati nella norma.
- e) ai sensi dell'**art. 106, comma 1, lett. c)**, disporre varianti in corso d'opera, nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla suddetta norma.
- f) ai sensi dell'**art. 106, comma 1, lett. e)**, disporre modifiche definibili come non sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, contenute entro il limite del 5% dell'importo contrattuale; tra queste rientrano le modifiche di dettaglio ai sensi dell'**art. 22, comma 6, del DM n. 49/2018**, che non comportano l'aumento o la diminuzione dell'importo contrattuale; queste ultime vengono disposte dal direttore dell'esecuzione, previa comunicazione al RUP.
- g) ai sensi dell'**art. 106, comma 2**, l'Ente committente si riserva la facoltà di disporre modifiche al contratto, contenute entro le soglie fissate all'art. 35 ed entro il 10% del valore iniziale del contratto.

Con riguardo alle modifiche di cui alla lettere da d) ad g) del presente articolo, in ossequio all'art. 106, comma 12, l'Ente committente potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle modifiche fino a concorrenza complessiva di un quinto dell'importo del contratto.

Entro tale limite, le modifiche saranno comunicate all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata e, previa stipula di un atto di sottomissione, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore alle stesse condizioni previste nel contratto originario e senza diritto ad alcuna indennità, a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Oltre il limite del quinto d'obbligo, le modifiche saranno comunicate all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata e questi nel termine di 10 giorni dovrà dichiarare per iscritto se intende accettare le modifiche o se intende sciogliersi dal vincolo contrattuale. Qualora accetti le modifiche, si procederà alla stipula di integrazione contrattuale. In caso di mancata risposta, le modifiche si intendono accettate.

Qualora sia l'Appaltatore a ravvisare, nel corso dell'esecuzione, la necessità di compiere servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara, sempre che non comportino una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, lo stesso potrà

realizzarli a propria cura e spese, previa acquisizione della necessaria autorizzazione scritta del RUP.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e l'Ente committente, con spese a carico dell'Appaltatore, può esigere la rimessa in pristino della situazione originaria.

9.5 REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell'appalto. Potrà essere riconosciuto, a seguito di richiesta scritta e solo dal secondo anno d'appalto, un aggiornamento dei prezzi legato alle variazioni significative e comunque superiori al 5%, relative all'applicazione di nuovi contratti di lavoro collettivi / alle fluttuazioni dei prezzi di mercato. In tale caso i canoni o prezzi potranno essere aumentati, previa approvazione degli Enti committenti, proporzionalmente agli aumenti verificatisi per la percentuale eccedente il 5% e limitatamente alla voce di costo oggetto dell'aumento.

L'onere di documentare l'aumento dei costi spetta all'Appaltatore all'atto di richiedere la revisione prezzi.

L'eventuale richiesta dovrà essere presentata entro il 28 febbraio per valere dal mese di maggio successivo. La mancata richiesta, entro i termini di cui sopra, si intenderà come conferma dei prezzi vigenti.

10. NORME GENERALI

10.1 FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

Il corrispettivo per i servizi di cui al presente capitolato è finanziato con fondi ordinari di bilancio stanziati dall'Ente committente nei competenti esercizi finanziari.

Il Committente in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato d'oneri si impegna a corrispondere all'Appaltatore gli importi derivanti dalle offerte presentate in gara, a seguito di fatture mensili per i servizi effettivamente prestati.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica e verranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Ente previa verifica della corretta esecuzione della prestazione.

L'Ente committente può rivalersi sui pagamenti dei predetti corrispettivi mediante opportuna ritenuta, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Appaltatore, o il rimborso di spese e il pagamento di penalità.

10.2 GARANZIE DEFINITIVE

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le caratteristiche e per le finalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà costituire detta garanzia a favore dell'Ente committente.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell'Ente committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante di documento attestante la regolare esecuzione della parte di prestazione contrattuale. L'ammontare residuo, pari al venti

per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'impresa sarà obbligata a reintegrare la fideiussione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

10.3 RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Ente committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte dello stesso.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Ente committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Appaltatore, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

L'Appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, derivati agli utenti del servizio e ai terzi, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato l'Ente committente da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Appaltatore che ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Ente committente prima dell'avvio del servizio oggetto dell'appalto - una polizza di assicurazione, per tutta la durata dell'appalto, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto.

La polizza dovrà prevedere i seguenti importi minimi:

MASSIMALI R.C.T.

Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro

Euro 1.500.000,00 per ogni persona

Euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

La polizza RCT dovrà inoltre prevedere espressamente, tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato (con massimale non inferiore ad € 200.000,00 per sinistro e per anno).
- interruzioni o sospensioni di attività produttive, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza (con massimale non inferiore ad € 300.000,00 per sinistro e per anno);
- danni procurati a terzi dal personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l'appaltatore, nonché da tutti coloro che legittimamente siano coinvolti o partecipino a qualsiasi titolo nella esecuzione delle attività oggetto del

presente contratto, e che devono pertanto assumere la qualifica di assicurati aggiuntivi, e venire assicurata la loro responsabilità civile personale;

- danni da inquinamento accidentale sino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno.

MASSIMALI R.C.O.

Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro

Euro 1.500.000,00 per ogni persona.

L'assicurazione RCO dovrà inoltre prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali.

Restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla prescritta polizza.

L'Appaltatore dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione degli stessi, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo il relativo importo dai successivi pagamenti oppure, in caso di incapienza, dalla fideiussione depositata.

L'Appaltatore è tenuto a dare all'Ente committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

10.4 PENALI

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, all'Appaltatore sarà applicata una penale come da tabella sottostante.

La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per l'Ente Committente, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Resta salvo il diritto dell'Ente committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Appaltatore dovessero derivare compresa la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'Appaltatore.

Per ottenere il pagamento delle penalità, l'Ente committente può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'Appaltatore o sulla cauzione prestata, la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente integrata.

In particolare in caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal presente disciplinare, in assenza di giustificato motivo, verranno applicate le seguenti penali:

| Rif. | INADEMPIENZA | PENALE |
|-------------|---|--|
| 1 | Ritardo nelle rendicontazioni richieste di cui all'Art. 3 del presente capitolato | Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo |
| 2 | Ritardo nell'aggiornamento/trasmissione del programma degli interventi | Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo |
| 3 | Mancata informazione preventiva all'utenza nel caso di trattamenti adalticidi (Art. 3.3 e 3.4) secondo le modalità prescritte dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza | Euro 300,00 per ogni contestazione |

| | | |
|----|---|--|
| 4 | Difformità dei prodotti utilizzati alle specifiche tecniche e prescrizioni di cui all'Art. 4 del presente capitolato | Euro 300,00 per ogni contestazione |
| 5 | Mancato o non conforme utilizzo di attrezzature, mezzi e indumenti come da presente disciplinare tecnico | Euro 150,00 per ogni contestazione |
| 6 | Mancata o ritardata esecuzione di un intervento straordinario di cui Art. 3.4 (*) | Euro 600,00 per ogni contestazione |
| 7 | Mancata o ritardata esecuzione di un intervento programmato o richiesto (*) | Euro 300,00 per ogni contestazione |
| 8 | Inadempienze nei trattamenti larvicidi a seguito dei controlli di qualità di cui Art. 6 | Euro 300,00 per ogni contestazione oltre alla ripetizione dell'intervento per ogni settore territoriale e turno di trattamento |
| 9 | Scorretta conduzione di intervento adulticida non conforme all'area richiesta o velocità media superiore a 12 km/h verificata tramite ricevitore GPS | Euro 200,00 per ogni contestazione |
| 10 | Mancata attivazione del ricevitore GPS come richiesto agli Art. 3.2; 3.5; 3.6; Art. 4 (fatto salvo cause di forza maggiore) | Euro 200,00 per ogni contestazione |
| 11 | Mancata marcatura (elettronica o grafica) della tominatura stradale come richiesto all'Art. 3.2 | Euro 200,00 per ogni contestazione riferita ad ogni settore territoriale |
| 12 | Rifiuto da parte dell'Appaltatore di collaborare nell'esecuzione dei controlli di qualità | Euro 300,00 per ogni contestazione |
| 13 | Mancata reperibilità del Direttore Tecnico in casi di emergenza sanitaria (la mancata reperibilità si intende dopo tre chiamate a distanza di tre ore una dall'altra) | Euro 300,00 per ogni contestazione |
| 14 | Mancata rispondenza nella effettuazione delle attività così come riportato nella proposta tecnica in sede di aggiudicazione | Euro 500,00 per ogni inadempimento |
| 15 | Ritardo nella consegna dei prodotti rispetto ai tempi previsti al paragrafo 4.4 | Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo |

(*) Note:

- nel caso di interventi straordinari:
 - dopo 24 ore scatta la penale per ritardata esecuzione (fatto salvo cause di forza maggiore);
 - dopo 48 ore scatta la penale per mancata esecuzione (fatto salvo cause di forza maggiore);
 - nel caso di interventi richiesti:
 - dopo 48 ore scatta la penale per ritardata esecuzione (fatto salvo cause di forza maggiore);
 - dopo 120 ore scatta la penale per mancata esecuzione (fatto salvo cause di forza maggiore);
- La penale prevista per la mancata esecuzione si somma a quella prevista per la ritardata esecuzione.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente committente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della predetta nota; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o, in mancanza, dalla fideiussione prestata. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla comunicazione del suo utilizzo.

Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.

10.5 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre ai casi specifici indicati dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, ai casi di risoluzione richiamati nel presente Capitolato e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la **risoluzione** del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi:

- il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l'ammissione alla gara o per i quali l'Appaltatore ha ottenuto l'aggiudicazione; a tal fine l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente committente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
- impiego di personale con professionalità inferiore a quanto previsto dal presente capitolato;
- casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal direttore dell'esecuzione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'art. 8.2, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Nel caso risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività.

Qualora l'importo residuo dovuto all'Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, l'Ente committente si rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli Enti si riservano la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

10.6 RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, l'Ente committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolati ai sensi dell'art. 109 suddetto.

Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l'Ente committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

Ai sensi dell'art. 1 D.L. 95/2012, l'Ente committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al

decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

10.7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente committente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

10.8 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. 50/2016.

Il subappalto può essere ammesso, previa autorizzazione dell'Ente committente, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Per il pagamento dei subappaltatori si fa riferimento al combinato disposto dall'art. 105 commi 10 e 13 e dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le fatture emesse dai subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell'Appaltatore dovranno essere in forma elettronica.

10.9 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore ed eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore a tal fine si impegna:

- a riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al servizio sulle fatture emesse;
- a comunicare all'Ente committente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore, e il nominativo delle persone delegate ad operare sul conto;
- a verificare, prima del pagamento, che i subappaltatori o subcontraenti riportino il codice CIG sulle fatture emesse nei propri confronti;
- ad effettuare i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti unicamente su conti correnti dedicati, mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- qualora abbia notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori o subcontraenti, a darne immediata comunicazione all'Ente committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

10.10 DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE

Si applica quanto disposto dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 206 del medesimo decreto.

Per tutte le controversie tra Ente committente e Appaltatore, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

10.11 DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dall'Appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis del D.lgs. n. 82/2005 denominato Codice dell'amministrazione digitale.

10.12 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice dei contratti pubblici e relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

10.13 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà sottoscritto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa.